

Legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di Governi esteri

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale sui rapporti fra i Consigli²

Art. 3^{sexies} (nuovo)

¹ L'accettazione di liberalità, insegne cavalleresche e titoli di Governi esteri è incompatibile con la carica di membro di un Consiglio.

² Chi è in possesso di un'onorificenza o gode di una liberalità può essere eletto soltanto se prima di entrare in carica rinuncia espressamente a fregiarsi del titolo o dell'insegna cavalleresca durante il periodo in cui esercita la carica o alla liberalità.

2. Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione³

Art. 60 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ L'accettazione di liberalità, insegne cavalleresche e titoli di Governi esteri è incompatibile con la carica di consigliere federale e di cancelliere della Confederazione.

⁴ Chi è in possesso di un'onorificenza o gode di una liberalità può essere eletto quale membro di un'autorità federale soltanto se prima di entrare in carica rinuncia espressamente a fregiarsi del titolo o dell'insegna cavalleresca durante il periodo in cui esercita la carica o alla liberalità.

1 FF 1999 6784

2 RS 171.11; RU 1999 ...

3 RS 172.010; RU 1999 ...

3. Ordinamento dei funzionari⁴

Titolo precedente l'art. 26

6. Divieto di accettare liberalità e onorificenze

Art. 26a (nuovo)

È vietato al funzionario accettare insegne cavalleresche e titoli di Governi stranieri. Chi ha ricevuto un'onorificenza prima di entrare in servizio presso la Confederazione deve rinunciare espressamente a fregiarsi del titolo o dell'insegna cavalleresca finché ricopre la carica.

4. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria⁵

Art. 3 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ L'accettazione di liberalità, insegne cavalleresche e titoli di Governi stranieri è incompatibile con la carica di giudice federale.

⁴ Chi è in possesso di un'onorificenza o gode di una liberalità può essere eletto soltanto se prima di entrare in carica rinuncia espressamente a fregiarsi del titolo o dell'insegna cavalleresca durante il periodo in cui esercita la carica o alla liberalità.

5. Legge militare⁶

Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari

Capitolo 5 (nuovo) Onorificenze di Governi stranieri

Art. 40a

¹ I militari non possono accettare onorificenze di Governi stranieri (insegne cavalleresche, titoli).

² I militari che possedevano insegne cavalleresche o titoli prima di entrare a far parte dell'esercito svizzero non possono fregiarsene, né in Svizzera né all'estero, sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 172.221.10; RU 1999 ...

⁵ RS 173.110; RU 1999 ...

⁶ RS 510.10; RU 1999 ...